



# **Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

## **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**

### **Direzione Generale**

Ufficio II – Risorse Finanziarie

Prot. n. 8067

Bari, li 31 luglio 2014

**Ipotesi di contratto integrativo di sede per la erogazione del Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2012 al personale delle aree funzionali in servizio presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale**

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

*(art.40 bis, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 150/2009)*

La presente relazione illustrativa viene prodotta ai sensi dell'art.40bis, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 150/2009, a corredo dell'ipotesi di contratto integrativo di sede siglato in data 27 giugno 2014 tra le rappresentanze sindacali del Comparto Ministeri, RSU e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale e riguarda la determinazione delle modalità e dei criteri per la erogazione del Fondo Unico di Amministrazione (FUA) riferito all'anno 2012 al personale delle aree funzionali in servizio presso l'U.S.R. Puglia – Direzione Generale.

L'ipotesi di contratto integrativo di sede in questione fa seguito all'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo n. 2 del 28 novembre 2013, sottoscritto a livello nazionale per le medesime finalità, qui trasmesso a corredo della nota ministeriale AOODGRU n. 4812 del 10.04.2014.

La citata nota ministeriale n. 4812 del 10.04.2014 sottolinea, in particolare, l'obbligatorietà della differenziazione retributiva accessoria correlata ai coefficienti di cui alla succitata ipotesi di contratto integrativo del 28.11.2013. La composizione della risorsa finanziaria destinata ai dipendenti è costituita dal 30% della somma complessiva assegnata per la remunerazione della produttività collettiva (art. 5 comma 3 CCNI n. 2/2013) nonché dal 70% dell'importo complessivo assegnato per remunerare la produttività individuale (art. 5 comma 4 CCNI n. 2/2013).

La risorsa relativa alla produttività collettiva di cui all'art. 5 comma 3 del CCNI n. 2/2013, viene distribuita al personale dipendente di questa sede di contrattazione in quota parte sulla base della quota pro-capite, per dodici mesi e del servizio prestato nel corso dell'anno 2012.

Per quanto concerne la distribuzione della risorsa relativa alla produttività individuale, di cui all'art. 5 comma 4 del CCNI n. 2/2013, si precisa che la nota ministeriale prot. n. 4812 del 10.04.2014 prescrive l'obbligatorietà di utilizzare almeno cinque dei sei criteri stabiliti nel d.m. n. 971 del 25 novembre 2013 allegato al detto CCNI n. 2/2013.

Questa sede di contrattazione, in ossequio alle citate disposizioni, ha definito di adottare cinque dei sei criteri indicati nel più volte citato CCNI n. 2/2013.

La valutazione di ciascun dipendente ha avuto riguardo del punteggio minimo complessivo pari a punti 0,60 e del punteggio massimo complessivo pari a punti 3,00, come previsto dall'art. 5 comma 4 del CCNI n. 2/2013 e dall'art. 4 del d.m. n. 971 del 25 novembre 2013.